

MODULINO
P.C.M. 194.

CORTE DEI CONTI

03.06.09 002910

CONTROLLO
MINISTERI ISTITUZIONALI

MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri MOD 247

Reg. no ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 1 AGO 2009

Reg. n. 8 Fog. n. 8

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri***DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.C.M. del 9 dicembre 2002, concernente "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri", con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni Internazionali, quale Autorità Centrale preposta all'attuazione della sopraindicata Convenzione (di seguito chiamata Commissione);

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, "Regolamento recante l'ordinamento della Commissione per le adozioni internazionali", che ha sostituito il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 492, nel quale sono indicate le modalità per il rilascio agli agenti autorizzati dell'autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalità operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'Autorità centrale;

VISTO il D.P.R., in data 12 maggio 2008, con il quale il Sen. Carlo Arnedo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D.P.C.M. in data 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Arnedo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti

MODULARIO
P.C.M. 194



MOD. 247

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia;

VISTO in particolare l'art.2 del sopraindicato D.P.C.M. del 13 giugno 2003, con il quale il predetto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di raccordo sistemico nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla sopraindicata legge 31 dicembre 1998, n.476 operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'art.10, comma 1, lettera l-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del Testo unico sulle imposte dei redditi", ove si prevede la deducibilità del "50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184";

VISTA la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalità interpretative sull'applicazione dell'art.10, comma 1, lettera l-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 91;

VISTO l'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali", "finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184";

VISTO l'art.1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ove si prevede l'autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del sopraindicato Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;

VISTO l'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ove si stabilisce, fra l'altro, che l'incremento del fondo per le politiche della famiglia viene utilizzato per sostenere le adozioni internazionali;

MODULARIO
PCM 194

MOD. 247



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

ARTICOLO 1

(Soggetti beneficiari)

1. Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno 2008, è concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto.

ARTICOLO 2

(Modalità di presentazione delle istanze)

1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 del presente decreto, presentano nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2009, a mezzo raccomandata A/R, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, Largo Chigi n.19, 00187 Roma -- utilizzando il Modello A allegato al presente decreto.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
- b) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi;
- c) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (*Mod. UNICO o Mod. 730*) relativa/e all'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso) da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziati, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;

MODULARIO
P.C.M. 194

MOD. 247



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall'art.2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 all'Agenzia delle Entrate;
- e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art.1, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso) (*Modello B allegato*);
- f) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso di cui alla lettera a);
- g) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui l'istante dichiara di non aver richiesto, né intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o provinciali (*Modello C allegato*).
3. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonché copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (*Mod. UNICO o Mod. 730*) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei riguardanti tali anni.
4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure incomplete sono inammissibili.

ARTICOLO 3

(*Ammontare e natura dei rimborsi*)

1. L'ammontare delle spese rimborsabili è pari a:

MODULARIO
PCM 194

MOD. 247



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) il 50 % (fino ad un limite massimo di 6.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;
 - b) il 30 % (fino ad un limite massimo di 4.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.
2. Dall'ammontare del rimborso calcolato verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del D.M. 21 dicembre 2007;
3. Il rimborso viene erogato a carico del capitolo 538, denominato "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali", previa verifica della congruità delle disponibilità del Fondo medesimo e nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in funzione del procedimento di cui all'articolo 2, superi le disponibilità del Fondo, si procederà alla rideterminazione dei rimborsi che dovrà essere effettuata in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilità.
4. L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 7 106 2009

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 il Sottosegretario di Stato
 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
 "Carlo Amedeo Giovanardi"

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 SEGRETARIATO GENERALE
 UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

PER COPIA CONFORME:

Dott.ssa Elena Zeppalorti

VISTO E ANNOTATO 2542
 Roma 30/07/09

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - S.